

# Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

\*\*\*\*\*

**Organo di revisione**

**Verbale del 18/03/2022**

**OGGETTO: Parere relativo alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF – anno 2022**

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Bresciani, Revisore Unico del Comune di Carbonara al Ticino, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/12/2020,

Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata in data 18/03/2022 alla scrivente, concernente l'approvazione del regolamento dell' addizionale comunale all'IRPEF – anno 2022

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visti:

- l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii. il quale prevede che:
  - a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
  - b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- l'articolo 1, comma 11, D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011 e ss.mm.ii. il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso*



*di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;*

Visto l'art. 1, comma 7, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), secondo cui *“entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”*, da cui consegue che anche i relativi regolamenti devono essere adeguati;

Vista pertanto la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di Consiglio in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021);
- la legge n. 15 del 25.02.2022, che ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione 2022-2024 degli enti locali al 31/05/2022;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

L'Organo di Revisione

**Esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Milano, 18/03/2022

Il Revisore Unico  
**D.ssa Silvia Bresciani**

